



REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO DELL'ORDINE DELLE PSICOLOGHE E DEGLI PSICOLOGI DELLE MARCHE

Art. 1 PATROCINIO

1. Il Consiglio Regionale dell'Ordine delle Psicologhe e degli Psicologi delle Marche può concedere il patrocinio a quelle manifestazioni e iniziative senza finalità di lucro di interesse generale a carattere regionale e nazionale, rispetto alle quali la professione di psicologo assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali e dell'immagine pubblica nonché a quelle manifestazioni o iniziative di cui l'Ordine vuole favorire la continuità per il carattere qualificante della professione e l'incentivazione dell'occupazione che abbiano, tra i relatori, un'adequata rappresentanza di psicologi.
2. La concessione del patrocinio può essere disposta a favore di Enti pubblici, Enti privati, Associazioni, Comitati ed altre Istituzioni di carattere privato.
3. Il patrocinio deve essere formalmente richiesto dal soggetto organizzatore e formalmente concesso dal Consiglio Regionale dell'Ordine. Il patrocinio non può essere concesso agli iscritti all'Ordine degli Psicologi che non siano in regola con la quota di iscrizione e che siano assoggettati alla sanzione disciplinare della sospensione dell'esercizio della professione. La concessione non può avvenire a favore di soggetti a cui sia stata comminata, nei due anni precedenti la richiesta, una sanzione diversa dall'avvertimento.
4. Il richiedente, in proprio ed in qualità di legale rappresentante del soggetto organizzatore, consapevole dell'importanza di un efficace contrasto ad ogni forma di esercizio abusivo della professione di psicologo, deve assumere l'impegno a non organizzare o promuovere attività formative in cui si insegnino strumenti e tecniche riservate alla professione psicologica a soggetti non abilitati all'esercizio della professione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 21 del Codice Deontologico degli Psicologi Italiani. A tale fine, egli si impegna altresì a vigilare affinché simili condotte non vengano poste in essere sia nell'ambito dell'evento per il quale si chiede il patrocinio sia nell'ambito di ulteriori iniziative comunque riconducibili al richiedente medesimo, segnalando tempestivamente qualunque comportamento ritenuto scorretto.
5. I richiedenti devono inoltrare istanza, regolarmente sottoscritta, al Presidente del Consiglio Regionale **40 giorni prima** della data di inizio della manifestazione. Eventuali richieste pervenute oltre tale data saranno valutate soltanto qualora ciò sia compatibile con le esigenze organizzative del Consiglio e sempre che sussistano i tempi tecnici per procedere alla valutazione della richiesta.

La richiesta deve contenere:

- a. gli obiettivi ed i contenuti della manifestazione;
- b. i destinatari della manifestazione/iniziativa;
- c. elenco completo dei relatori previsti, con specificazione del ruolo professionale degli stessi; per gli psicologi relatori va, inoltre, dichiarato il numero di iscrizione e l'Albo regionale di appartenenza;



- d. il luogo ed il periodo di svolgimento dell'evento;
 - e. una copia del programma;
 - f. un'espressa dichiarazione attestante che la manifestazione per la quale si richiede il patrocinio viene realizzata "senza finalità di lucro";
 - g. un'espressa dichiarazione attestante l'accettazione di tutte le condizioni richieste dall'Ordine degli Psicologi delle Marche per la concessione del patrocinio;
6. Non verranno prese in considerazione richieste di patrocinio che non rispondono a tutti i requisiti indicati.
7. I dati contenuti nella richiesta inviata all'Ordine, una volta approvati dal Consiglio, saranno ritenuti definitivi pertanto non potranno in alcun modo essere modificati nei loro aspetti sostanziali (presenza di psicologi fra i relatori in adeguata proporzione, durata dell'evento, contenuti dello stesso), se non a seguito di ulteriore approvazione da parte dell'Ordine delle modifiche apportate. Per variazioni formali quali, a titolo esemplificativo, cambiamenti di orario, disdetta del relatore, cambiamento di sede, che non siano suscettibili di incidere in modo sostanziale sui tratti essenziali dell'evento, non è necessario richiedere una nuova autorizzazione, ma è fatto obbligo di darne comunicazione all'Ordine tempestivamente e, in ogni caso, prima dello svolgimento dell'iniziativa. L'Ordine, a seguito di verifica di modifiche non approvate al volantino/brochure (o pubblicazione sui siti web o in qualsiasi altra forma), si attiverà nei modi di Legge, potrà ritirare il proprio patrocinio e valutare la rilevanza deontologica della fattispecie.
8. L'Ordine delle Psicologhe e degli Psicologi delle Marche potrà essere citato quale patrocinatore dell'iniziativa soltanto a seguito di concessione del patrocinio richiesto e non come Ente al quale è stato richiesto il patrocinio.

Art.2 TIPOLOGIE DI PATROCINIO

1. Il Consiglio dell'Ordine individua forme diverse di sostegno e incentivazione delle iniziative di cui sopra così definibili:
 - a) **PATROCINIO**: prevede l'indicazione della concessione del patrocinio da parte dell'Ordine visibile assieme al logo nel programma dell'iniziativa, con la seguente formula "**Con il patrocinio dell'Ordine Psicologi della Regione Marche**"; l'invio gratuito dell'indirizzario degli iscritti stampato su etichette per la spedizione degli inviti, nonché la diffusione sul proprio sito web. Comprende la partecipazione del Presidente o di un suo Consigliere delegato come rappresentante ufficiale.
 - b) **CONTRIBUTO**: prevede l'indicazione "**Con il contributo dell'Ordine Psicologi della Regione Marche**"; un contributo alle spese di spedizione degli inviti agli iscritti a questo Ordine, fissato in sede di Consiglio secondo il predisposto capitolo di spesa previsto annualmente a Bilancio e la diffusione sul sito Web. Comprende inoltre l'intervento nel corso dell'iniziativa di almeno un membro del Consiglio come rappresentante ufficiale, relatore, moderatore ...etc.
 - c) **COLLABORAZIONE**: prevede l'indicazione del Consiglio dell'Ordine Psicologi quale soggetto organizzatore fra i promotori dell'iniziativa con la seguente formula "**In collaborazione con l'Ordine Psicologi della Regione Marche**"; la conformità dei temi

trattati con le linee di programmazione del Consiglio Regionale, elaborate nella Commissione Cultura; la partecipazione diretta di almeno un membro del Consiglio nel Comitato Scientifico; un contributo economico alla partecipazione delle spese, fissato in sede di Consiglio secondo il predisposto capitolo di spesa previsto annualmente a Bilancio; la diffusione sul sito web.

Art. 3 PROCEDURE PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO

1. Il Consiglio Regionale nel conferire i patrocini di cui all'articolo precedente, si avvale della Commissione Cultura prevista dal Regolamento Interno dell'Ordine Regionale.
2. La Commissione Cultura, ai fini del conferimento del patrocinio, acquisisce il programma di attività che il soggetto richiedente intende svolgere, in cui siano precisati gli obiettivi, i destinatari degli interventi, le modalità attuative, il periodo di svolgimento, i relatori e quanto altro utile a valutare la rilevanza e l'interesse sociale, culturale e scientifico dell'iniziativa a livello regionale.
La Commissione Cultura può inoltre richiedere, a propria discrezione, la copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto del soggetto organizzatore.
3. La Commissione Cultura, relativamente alle competenze di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, entro 30 giorni dalla data di arrivo della richiesta o conferimento dell'incarico, valutata la documentazione, formula proposta motivata al Consiglio Regionale dell'Ordine che decide nella prima seduta utile e adotta la sua decisione sulla base degli elementi emersi dall'istruttoria effettuata.
4. Il patrocinio verrà concesso previa verifica della gratuità della partecipazione all'iniziativa.